



COMUNE DI TORINO DI SANGRO

PROVINCIA DI CHIETI

Tel. 0873.913121 - 913106 Fax 0873.913175

P.I. 00243570694

Piazza Donato Iezzi, 15 – 66020 Torino di Sangro

PEC protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it

www.comune.torinodisangro.ch.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 22.12.2012

INDICE

- ART. 1 - Istituzione
- ART. 2 – Definizione dell'onoreficenza e destinatari
- ART. 3 – Procedimento di assegnazione
- ART. 4 - Competenze
- ART. 5 – Albo dei cittadini onorari
- ART. 6 – Rilascio attestato
- ART. 7 – Cerimonia di conferimento
- ART. 8 – Diritti del cittadino onorario
- ART. 9 – Perdita dell'onoreficenza
- ART. 10 – Tutela dei dati personali
- ART. 11 – Norme abrogate
- ART. 12 – Individuazione delle unità organizzative
- ART. 13 – Pubblicità del regolamento
- ART. 14 – Casi non previsti dal presente regolamento
- ART. 15 - Rinvio
- ART. 16 – Entrata in vigore

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA

Art.1 – Istituzione

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento della cittadinanza onoraria a persone nonché ad Enti e/o Associazioni riconosciuti meritevoli.

Art. 2 – Definizione dell'onoreficenza e destinatari

1. Il Comune di Torino di Sangro adotta l'istituto della "Cittadinanza Onoraria" che costituisce un riconoscimento onorifico nei confronti dei cittadini italiani o stranieri, non residenti in Torino di Sangro, che si siano particolarmente distinti per il loro impegno morale, civile, culturale, sportivo e religioso e che abbiano instaurato rapporti con il paese ed i suoi abitanti, dando lustro allo stesso e/o favorendo la conoscenza del territorio e del suo patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale a livello nazionale ed internazionale.
2. Il conferimento della cittadinanza onoraria di cui al comma 1), avviene per speciali e riconosciute benemeritenze acquisite in base ad una delle seguenti motivazioni:
 - a) per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto al prossimo, specialmente dei più deboli e bisognosi, della difesa dei diritti umani;
 - b) per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione artistica, l'attività sportiva;
 - c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private;
 - d) per esemplare affezione ed interessamento verso il paese e la comunità di Torino di Sangro unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini torinesi e all'esterno la conoscenza e la valorizzazione della realtà sociale, economica, storica, artistica ed umana della loro terra, nonché per la realizzazione di opere nei medesimi campi, che abbiano dato lustro al Comune di Torino di Sangro.
3. Nel caso di conferimento della cittadinanza onoraria a cittadini stranieri, il responsabile del procedimento interpellerà, preventivamente, il Ministero degli Affari Esteri per il tramite della Prefettura.
4. In casi di particolare rilievo la cittadinanza onoraria può essere concessa anche ad associazioni, enti, raggruppamenti di persone in ambito civile, militare, religioso che non abbiano la propria sede a Torino di Sangro, anche se non legati al territorio, e viene conferita al rappresentante legale o un suo delegato.
5. La cittadinanza onoraria può essere concessa anche alla memoria.

Art. 3 – Procedimento di assegnazione

1. La proposta di conferimento può essere avanzata dal Sindaco, da almeno 1/5 dei consiglieri comunali o da Enti, Associazioni o Istituzioni civiche o sociali. Deve essere presentata per iscritto all'Amministrazione Comunale, completa di tutti i riferimenti bibliografici, le motivazioni ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell'Amministrazione stessa.
2. Il responsabile del procedimento richiede:
 - il certificato generale del Casellario Giudiziale;
 - il certificato attestante l'inesistenza di carichi pendenti;
 - il parere del Ministero degli Affari Esteri per il tramite della Prefettura, se trattasi di cittadini stranieri;
 - ogni altra documentazione o pareri ritenuti opportuni.

Art. 4 – Competenze

1. La "Cittadinanza Onoraria", quale attestato di stima e di gratitudine da parte del Comune, nei confronti di una personalità che si sia particolarmente distinta nei diversi settori della società, viene conferita mediante adozione di deliberazione consiliare e successiva consegna di una pergamena che lega simbolicamente il designato al Comune di Torino di Sangro, evidenziando altresì la motivazione del riconoscimento.
2. La deliberazione dovrà riportare, inoltre, la biografia del destinatario del provvedimento.

Art. 5 – Albo dei cittadini onorari

1. E' istituito l'Albo dei Cittadini Onorari del Comune di Torino di Sangro nel quale sono iscritte le personalità a cui è stata conferita la "Cittadinanza Onoraria". L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmato dal beneficiario per accettazione.
2. L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della Cittadinanza Onoraria. Devono, altresì, essere indicate le principali informazioni biografiche ed un sunto delle motivazioni in base alle quali è stata concessa la Cittadinanza Onoraria.
3. L'Albo sarà tenuto a cura del Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile e sarà consultabile sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Art.6 – Rilascio attestato

1. La concessione della Cittadinanza Onoraria è certificata dal rilascio di attestato del Sindaco, che attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione di Torino di Sangro, dovrà riportare:
 - l'intestazione Comune di Torino di Sangro;
 - gli estremi del provvedimento concessivo;
 - le generalità dell'insignito;
 - le motivazioni del riconoscimento;
 - la data del rilascio;
 - la firma autografa del Sindaco.

Art.7 – Cerimonia di conferimento

1. La cerimonia di conferimento si svolge in forma ufficiale nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, alla presenza dell'interessato. Nell'impossibilità di consegnare l'attestato di conferimento all'interessato, esso sarà consegnato a un suo parente o delegato o nel caso di cui all'art. 2, comma 4, al rappresentante legale o un suo delegato.
2. Alla stessa cerimonia sono invitate le autorità locali.

Art. 8 – Diritti del cittadino onorario

1. Il cittadino onorario ha diritto di essere invitato in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali e di prendere posto tra le autorità.
2. La "Cittadinanza Onoraria" non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del destinatario del provvedimento.

Art. 9 – Perdita dell'onoreficenza

1. Incorre nella perdita dell'onoreficenza l'insignito che se ne renda indegno. Il provvedimento di revoca è adottato con delibera del Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, di 1/5 dei consiglieri comunali o da Enti, Associazioni o Istituzioni civiche o sociali.

Art. 10 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 11 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 12 – Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art.4 della legge 7 agosto 1990, n.241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, vengono designate come di seguito indicate:
 - Responsabile istruttoria: Ufficio Stato Civile;
 - Accertamenti eventuali: Polizia Locale.

Art. 13 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Art. 14 – Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

Art. 15 – Rinvio

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione.